



# Repubblica Italiana

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICA

TRA

il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (di seguito Comando Generale), in persona del C.A. (CP) Vincenzo MORANTE il quale interviene nel presente atto in qualità di Capo del Reparto Pesca Marittima, giusta delega conferitagli in data 4 maggio 2015, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede del medesimo Comando Generale.


E

la Società OCEANIS S.r.l., in persona del Capitano di Lungo Corso Paolo PIGNALOSA, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica in Ercolano (NA), alla via Marittima, 59.

SI PREMETTE CHE

- VISTO il Reg. CE n.1224/2009, recante l'istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e che ha abrogato il Reg. CE n.2847/1993;
- VISTO il Reg. UE n.404/2011, recante le modalità di applicazione del menzionato Reg. CE n.1224/2009;
- VISTO il Reg. UE n.1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e che ha modificato il menzionato Reg. CE n.1224/2009;

Q



1

- VISTA la Decisione della Commissione Europea n.2014/156/UE, recante l'istituzione di uno specifico programma pluriennale (marzo 2014 – marzo 2018) di controllo ed ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- VISTA la Convenzione stipulata, in data 27 giugno 2014, tra il Comando Generale ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (di seguito Direzione Generale);
- VISTI i Decreti Direttoriali n.49/2012 del 3 maggio 2012, n.14/2013 del 3 maggio 2013 e n.8/2014 del 16 maggio 2014, con i quali la Direzione Generale ha affidato alla Società OCEANIS S.r.l. l'intera gestione del Programma Nazionale di Osservazione, in materia di pesca del tonno rosso, rispettivamente per le annualità 2012, 2013 e 2014;
- VISTA la nota n.434 del 14 gennaio 2015, con la quale la Direzione Generale ha comunicato al Comando Generale, per il successivo inoltro alle Autorità Marittime periferiche, la propria decisione di continuare ad avvalersi – a titolo non oneroso – della Società OCEANIS S.r.l., al fine di proseguire l'espletamento dei suddetti compiti di osservazione, nelle more della formale implementazione del citato Programma Nazionale di Osservazione, a valere sull'annualità 2015;
- VISTI i contenuti della proposta di collaborazione tecnico-formativa avanzata dalla Società OCEANIS S.r.l., in data 29 febbraio 2015;
- TENUTO CONTO della rilevanza, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, delle risultanze tecnico-scientifiche derivanti dalle attività espletate dalla Società OCEANIS S.r.l. nel quadro dei richiamati Programmi Nazionali di Osservazione, a valere sul triennio 2012-2014;
- CONSIDERATO che:
  - nell'espletamento di dette attività pluriennali, la Società OCEANIS S.r.l., come evidenziato nella menzionata proposta collaborativa, si è ulteriormente dotata di una specifica "piattaforma web", recante, tra l'altro, una raccolta storica ed aggiornata di tutta la normativa inerente la pesca del tonno rosso, ivi compresa, la versione, in lingua italiana, delle pertinenti e vigenti disposizioni internazionali ed in particolare delle Raccomandazioni dell'ICCAT, nonché una sezione appositamente dedicata all'inserimento ed alla successiva consultazione e fruizione di tutti i dati trattati e raccolti nel contesto dei predetti Programmi Nazionali di Osservazione;

Q<sub>2</sub>

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della richiamata Convenzione stipulata, in data 27 giugno 2014, tra il Comando Generale e la Direzione Generale, il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è chiamato a verificare il rispetto delle vigenti normative internazionali, europee e nazionali in materia di pesca del tonno rosso, nonché procedere, nell'espletamento delle prescritte procedure d'ispezione in mare ed in particolare nella fase dello sbarco, alla raccolta e trattazione dei dati statistico-scientifici riguardanti il suddetto stock ittico, verificandone, altresì, l'affidabilità;
  - in virtù di quanto stabilito dalla Direzione Generale, con la richiamata nota n.434 del 14 gennaio 2015, risultano già definiti e cristallizzati i presupposti per un'ulteriore proficua collaborazione tecnica tra la Società OCEANIS S.r.l. e le Autorità Marittime territoriali;
- RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in collaborazione con la Società OCEANIS S.r.l., ad una valutazione operativa della sopra menzionata "piattaforma web", onde verificare se la medesima, in un processo di continua implementazione, costituisca un valido strumento di ulteriore supporto tecnico all'espletamento dei compiti e delle funzioni che, in ossequio al citato dell'articolo 3 della richiamata Convenzione stipulata, in data 27 giugno 2014, tra il Comando Generale e la Direzione Generale, ricadono in capo alle medesime Autorità Marittime territoriali;
- PRESO ATTO, inoltre, della massima disponibilità manifestata dalla Società OCEANIS S.r.l., nel garantire la piena fruizione dei servizi tecnici di cui al predetto strumento informatizzato, senza alcun aggravio di oneri a carico del bilancio di questa Amministrazione;


A tale scopo, si conviene e si stipula il seguente accordo di collaborazione tecnica:

#### *Art. 1 – Introduzione*

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente accordo e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

#### *Art. 2 - Finalità*

Il presente accordo ha lo scopo di favorire specifiche forme di collaborazione tecnica tra le parti contraenti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Corpo


  
 VR 3

delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nelle aree di attività strettamente correlate al controllo sulla pesca della risorsa tonno rosso.

Per il raggiungimento delle finalità del presente accordo, non sono previsti oneri, di alcun tipo, a carico del bilancio di questa Amministrazione.

### *Art. 3 – Referenti*

Le parti designano i seguenti referenti per le attività di cui al presente accordo:

- per la Società, Capitano di Lungo Corso Paolo PIGNALOSA;
- per il Comando Generale, C.F. (CP) Mauro COLAROSSO (Reparto Pesca Marittima).

L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere concordata tra le parti.

### *Art. 4 – Attuazione*

La Società OCEANIS S.r.l. si impegna ad assicurare la fruizione, da parte delle Autorità Marittime territoriali, di tutti i servizi informatizzati di cui alla "piattaforma web" in premessa citata.

Ai fini dell'esatto adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, la Società OCEANIS S.r.l., secondo tempistiche e modalità da definirsi di concerto con i Reparti competenti (Reparto III – CCNP e Reparto Pesca Marittima) di questo Comando Generale, provvederà alla preventiva somministrazione - in forma di video-conferenza e/o manuale operativo - di adeguato modulo informativo, circa il corretto utilizzo del predetto strumento informatico.

### *Art. 5 - Durata*

L'inizio delle attività di cui al precedente articolo 4 è fissato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.


Il presente accordo ha durata annuale.

### *Art. 6 - Diritti di proprietà*

Ciascuna parte del presente accordo rimarrà esclusiva titolare delle conoscenze tecniche, del *know how*, dei diritti e dei titoli di proprietà intellettuale in suo possesso alla data di stipula del presente accordo.

Nella diffusione dei dati, ciascuno delle parti evidenzierà che essi sono il frutto della loro collaborazione .

Salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari.



*Art. 7 – Riservatezza*

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito del presente accordo.

*Art. 8 – Modificazioni e recesso*

Fatto salvo quanto stabilito al secondo capoverso del precedente articolo 2, le parti si riservano la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del presente accordo, quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantirne le finalità.

Le parti hanno facoltà di risolvere unilateralmente e in qualsiasi momento il presente accordo, in caso di inadempimento di una delle parti e/o gravi motivi. La comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno sei mesi con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

*Art. 9 – Disposizioni finali*

Il presente accordo sarà vincolante per le parti, sin dal momento della sottoscrizione.

Il presente accordo composto di n.5 (cinque) pagine sino ad ora, è sottoscritto dalle parti, che dichiarano lo stesso pienamente corrispondente alla loro volontà.

Roma, 10 maggio 2015

Per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia  
Costiera

**C.A.(CP) Vincenzo MORANTE**

*Vincenzo Morante*

Per la Società "OCEANIS" S.r.l.

**OCEANIS** s.r.l.  
CONSULENZE, FORMAZIONE, SICUREZZA IN MARE  
L'Amministratore

*F. S. M. S.*